

Avviso pubblico ISI 2025

Direzione regionale Lombardia

1.	<i>Finalità</i>	2
2.	<i>Modalità attuative e normativa</i>	2
3.	<i>Progetti finanziabili</i>	3
4.	<i>Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.</i>	5
5.	<i>Cumulo</i>	7
6.	<i>Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni</i>	7
7.	<i>Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità</i>	10
8.	<i>Ammontare del finanziamento</i>	13
9.	<i>Spese ammesse a finanziamento</i>	14
10.	<i>Spese non ammesse a finanziamento</i>	15
11.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
12.	<i>Accesso alla procedura online</i>	17
13.	<i>Compilazione della domanda</i>	17
14.	<i>Ammissione delle domande agli elenchi cronologici</i>	18
14.1.	<i>Domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione</i>	19
15.	<i>Pubblicazione elenchi cronologici domande da sportello informatico</i>	19
16.	<i>Criteri di precedenza a parità di posizione</i>	20
17.	<i>Assistenza</i>	21
18.	<i>Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda</i>	21
19.	<i>Verifica tecnico amministrativa</i>	24
20.	<i>Anticipazione parziale del finanziamento</i>	25
21.	<i>Termini di realizzazione del progetto</i>	27
22.	<i>Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento</i>	28
23.	<i>Realizzazione del progetto</i>	30
24.	<i>Obblighi dei soggetti destinatari</i>	31
25.	<i>Verifiche</i>	32
26.	<i>Revoche e rinunce</i>	32
27.	<i>Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti</i>	33
28.	<i>Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy</i>	35
29.	<i>Pubblicità</i>	35
30.	<i>Punti di contatto</i>	36
	<i>Allegati all'Avviso ISI 2025</i>	37

1. Finalità

Il presente Avviso ha l'obiettivo:

- di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti alla data di pubblicazione del bando e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria¹ dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, al fine di rafforzare l'incentivazione di soluzioni innovative per la gestione dei rischi nuovi ed emergenti, tra cui quelli legati al cambiamento climatico, è previsto il finanziamento di specifici interventi che rientrano nella predetta tipologia, in aggiunta e affiancamento al progetto principale.

2. Modalità attuative e normativa

I finanziamenti Isi sono destinati alla realizzazione di progetti volti al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso investimenti che conservano la loro utilità per più esercizi ovvero manifestano i loro benefici economici in un arco temporale che va oltre l'annualità considerata.

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi:

- in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
- in attuazione dell'articolo 1, commi 862-864, della legge 28 dicembre 2015, n. 208² e s.m.i.;
- con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti:

- Regolamento (UE) 2023/2831³, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;

¹ La produzione agricola primaria è definita dall'articolo 2 punto (44) del Regolamento (UE) 2022/2472, come produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti. La definizione di micro e piccole imprese è contenuta nell'allegato 1, articolo 2 del Regolamento (UE) 2022/2472.

² Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

³ Con scadenza al 31 dicembre 2030.

- Regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 50.000,00 euro nell'arco di tre anni⁴;
- Regolamento (UE) 717/2014⁵ relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura⁶, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 40.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

I finanziamenti di cui all'Asse 5 potranno, ricorrendone le condizioni, essere concessi in esenzione nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di cui all'articolo 14⁷ del Regolamento (UE) 2022/2472⁸, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Per le categorie di aiuti, di cui al citato articolo 14, la Commissione europea ha rilasciato il numero di identificazione SA.111660, fermo restando che tale misura potrà essere oggetto di aggiornamento qualora la Commissione europea modifichi il regime di aiuto in esenzione per la corretta attuazione della disciplina.

Saranno recepite le modifiche alla citata normativa europea attinenti alle finalità dell'Avviso; e, con riferimento agli aspetti economici, le eventuali variazioni troveranno applicazione nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari della domanda online.

Per agevolare l'interpretazione delle regole del bando, l'Istituto valuterà l'opportunità di predisporre Faq di istruzioni/chiarimenti.

Per ulteriori aspetti che l'Avviso non disciplina nel dettaglio si rimanda all'Allegato criteri di riferimento approvato con delibera del CdA n. 187 del 19 novembre 2025.

3. Progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1.1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1.2;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese⁹ operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) - Asse di finanziamento 4;

⁴ Come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118, pubblicato sulla GUUE del 13/12/2024, in vigore dal 16/12/2024, che ne dispone la scadenza al 31 dicembre 2032.

⁵ Il periodo di applicazione è prorogato fino al 31 dicembre 2029 dal Regolamento (UE) 2023/2391.

⁶ Il Regolamento (UE) n. 717/2014 è modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 che ne delimita il campo di applicazione (con le eccezioni stabilite all'articolo 1 paragrafo 1) alla "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" comprendente, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, "tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione".

⁷ "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria".

⁸ Come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2607.

⁹ Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n.238 del 12 ottobre 2005.

- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

I soggetti destinatari dei finanziamenti¹⁰ possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola Tipologia di intervento rientrante in una delle tipologie di progetto, previste in corrispondenza dei diversi Assi di finanziamento sopra indicati, e riguardante una sola unità produttiva¹¹.

Negli Allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Avviso sono definiti:

- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
- i parametri, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità pari a 130 punti;
- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;
- le specifiche dell'eventuale intervento aggiuntivo.

Per gli Assi in cui ciò è previsto, in affiancamento ai progetti sopra descritti, è possibile attivare specifici interventi aggiuntivi disciplinati nella relativa Sezione degli Allegati tecnici di riferimento, che costituiscono parte integrante del presente Avviso, nei quali sono indicate:

- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale dell'intervento aggiuntivo;
- le tipologie di interventi aggiuntivi ammissibili a finanziamento con il dettaglio delle condizioni e dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

Qualora le imprese decidano di realizzare anche un intervento aggiuntivo, il progetto acquisisce la qualifica di "principale" e le regole definite per quest'ultimo dovranno ritenersi valide per entrambi, ove applicabili e qualora non diversamente disciplinato.

Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, sono attribuiti 10 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2025 riportati nell'Allegato "ISI 2025 – Risorse economiche", in corrispondenza della sezione dedicata a questa Direzione regionale.

Per il supporto e le modifiche delle anagrafiche e classificativi presenti sui sistemi Inail, l'istanza di variazione deve essere presentata alla sede competente – settore prevenzione - nel termine inderogabile di 10 giorni prima della chiusura della fase di registrazione domanda. Successivamente alla registrazione, per l'eventuale variazione della regione, l'istanza, da trasmettere alla sede competente, deve pervenire entro 10 giorni dalla data di apertura dello sportello informatico. Per le domande rientranti negli elenchi di cui all'articolo 14.1, non è possibile chiedere variazioni di regione o di asse.

I progetti presentati dalle imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, sono finanziabili se rispettano, oltre ai criteri specifici definiti in ciascun Allegato tecnico di riferimento per la tipologia di intervento, i seguenti criteri generali:

- presenza di forza lavoro non inferiore a 1 ULA (unità lavorative annue) nell'anno di riferimento dell'Avviso pubblico. Tale requisito non si applica:

¹⁰ Per "soggetti destinatari dei finanziamenti" si intendono esclusivamente le imprese che presentano la domanda di partecipazione al Bando ISI e non i singoli soggetti che la compongono o ad essa collegati.

¹¹ Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.); le imprese assicurate Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento, nell'ambito regionale a cui si riferisce il presente Avviso.

- o alle ditte individuali senza dipendenti, il cui titolare è un lavoratore autonomo; nel caso il titolare della ditta individuale sia qualificato come imprenditore agricolo professionale (IAP) il requisito minimo di 1 ULA deve comunque essere rispettato;
- o alle imprese con attività stagionale che in caso di ULA inferiori a 1 possono arrotondare all'unità; in questo caso dovrà comunque rilevarsi la continuità aziendale, attestata dalla presenza di lavorazioni attive da più di 1 anno alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per tale forza lavoro e/o per i soci che svolgono attività lavorativa nell'impresa, a cui spetta un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società, le imprese richiedenti devono assolvere agli obblighi assicurativi e contributivi previsti per il datore di lavoro;

- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data;
- qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro nell'ambito della medesima regione, il progetto rimane ammissibile solo qualora la stessa sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati.

Inoltre, i progetti di cui all'Allegato 1.2:

- non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- non possono essere presentati se nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda l'impresa ha già adottato o mantenuto un SGSL o un MOG, ancorché non certificati/asseverati.

Per le tipologie di intervento, così come definite negli Allegati 1.1, 2, 4 e 5, che prevedono la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 3 (tre) anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente Avviso Isi.

Per i progetti di cui all'Allegato 3 gli immobili oggetto di intervento devono essere nella disponibilità dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 3 (tre) anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente Avviso Isi.

4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione con il presente Avviso è previsto un meccanismo di redistribuzione finalizzato all'incremento del numero delle domande ammesse, come di seguito specificato.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, per ciascun Asse e sub Asse di finanziamento, sono messi a disposizione gli importi indicati nella colonna "stanziamento iniziale" della "Tabella risorse economiche - Direzione regionale Lombardia" riportata nell'allegato "ISI 2025 - Risorse economiche" che costituisce parte integrante dell'Avviso.

Gli importi dello stanziamento iniziale attribuiti a questa Direzione regionale quale quota parte dello stanziamento nazionale, potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione all'entità degli importi delle domande, di cui agli articoli 14 e 14.1, e perfezionate con l'invio della documentazione di cui al successivo articolo 18.

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziare per un determinato Asse/regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco, l'Istituto provvederà alla

tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi regionali provvisori "No-click-day" ("elenchi NCD"), con le modalità operative di cui all'articolo 14.1 del bando. Le domande ammesse in tali elenchi saranno ordinate sulla base del tempo di registrazione in "Procedura Domanda", con la precisazione che tale ordine non produce alcun effetto favorevole o sfavorevole.

Preliminarmente alla predetta operazione, qualora lo stanziamento nazionale complessivo per un determinato Asse sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di finanziamento di tutte le regioni dello stesso asse, le risorse economiche regionali in eccedenza verranno destinate agli elenchi regionali in cui le risorse economiche risultano insufficienti.

Le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale degli Assi e sub Assi di finanziamento, ove concretizzate, saranno indicate, prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15, nella colonna "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" della "Tabella risorse economiche - Direzione regionale Lombardia" riportata nell'allegato "ISI 2025 - Risorse economiche".

L'eventuale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" sarà approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell'Inail. A seguito di tale provvedimento verrà aggiornata la "Tabella risorse economiche - Direzione regionale Lombardia" riportata nell'allegato "ISI 2025 - Risorse economiche".

Alla chiusura dello sportello informatico si procederà, secondo le regole stabilite dal successivo articolo 14 e nei limiti dello stanziamento iniziale, all'ammissibilità delle relative domande secondo l'ordine cronologico di arrivo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria attribuita a ciascun Asse. Sulla base dell'esito di tale operazione saranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori di cui al successivo articolo 15.

Le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici dovranno essere confermate tramite l'invio della documentazione a completamento della domanda online, nei tempi e nei modi previsti dai successivi articoli 18 e 27.

Ai fini della pubblicazione degli elenchi definitivi, di cui all'articolo 15, qualora nell'ambito degli stanziamenti iniziali destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo delle risorse assegnate in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso Asse, in aumento ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non soddisfatte. A tale scopo, saranno utilizzati i coefficienti dello stanziamento iniziale con riferimento alle regioni interessate dalla redistribuzione in aumento.

Nel caso in cui le citate operazioni di redistribuzione non dovessero esaurire le somme residue nell'ambito degli stanziamenti regionali destinati al medesimo Asse, la redistribuzione si completerà facendo confluire tali ulteriori residui in un unico totale nazionale di ciascun Asse per l'ammissione della domanda prima esclusa di ogni regione secondo l'ordine cronologico.

Qualora dopo il completamento delle suddette operazioni di redistribuzione dovessero emergere ulteriori residui, questi saranno redistribuiti tra gli Assi da 1 a 4 in proporzione all'entità delle domande presentate non soddisfatte per ciascun Asse.

All'interno degli Assi si procederà con lo stesso criterio della ripartizione territoriale iniziale. L'operazione di redistribuzione sarà ripetuta fino a quando la distribuzione delle risorse sarà ottimale.

Laddove le operazioni di redistribuzione operate sugli Assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4 determinassero l'ammissione di tutte le domande presentate, eventuali avanzi di budget saranno trasferiti sull'Asse 5 - previa valutazione del rispetto delle condizioni del regime di esenzione di cui alla

misura di aiuto SA.111660 e delle sue possibili variazioni - in cui verranno distribuiti secondo i coefficienti di ripartizione iniziale.

Eventuali residui totali sui sub Assi 5.1 o 5.2, risultanti dopo la redistribuzione tra i budget regionali nell'ambito dello stesso sub Asse, potranno essere redistribuiti solo nell'ambito dell'Asse 5.

Gli esiti delle operazioni di redistribuzione potranno comportare la modifica dello stanziamento iniziale ridefinendo un nuovo stanziamento sulla cui base verranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15.

Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento o di redistribuzione delle risorse economiche non assegnate, che potranno essere eventualmente utilizzate solo per ammettere al finanziamento domande escluse unicamente per errori imputabili alla procedura.

5. Cumulo

I finanziamenti di cui agli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3 e 4, concedibili nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2023/2831, 1408/2013 e 717/2014, sono cumulabili con altri aiuti di Stato secondo le regole previste dall'articolo 5 "Cumulo" del regolamento di riferimento mentre i finanziamenti di cui all'Asse 5 sono cumulabili secondo le regole previste dall'art. 8 "Cumulo" del Regolamento (UE) 2022/2472.

I finanziamenti Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato¹².

6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

I destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono:

- le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.
- gli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso al Registro Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS)¹³, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Tale limitazione non trova applicazione per gli Enti del Terzo settore che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 117/2017, c. 2 e c. 3, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese che soddisfa anche l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS.

Per le cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, il requisito è soddisfatto con l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative presso il Registro delle imprese.

Per tutti gli Enti del terzo settore, l'iscrizione al RUNTS deve essere mantenuta anche

¹² Per maggiori dettagli sulle definizioni di doppio finanziamento e cumulo si veda la Circolare RGS-MEF n. 33/2021 – pubblicata sul sito internet del MEF, all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/.

¹³ Le ONLUS, il cui termine ultimo per aderire al RUNTS è stabilito al 31 marzo 2026, dovranno risultare già iscritte alla relativa anagrafe alla data di pubblicazione del presente Avviso.

successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso fino alla rendicontazione del progetto, pena l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Asse 1 (1.1 e 1.2)

I soggetti destinatari dei finanziamenti per i progetti di riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1) e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

All'Asse 1.1 possono accedere, limitatamente alla tipologia di intervento d) riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone, gli Enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel RUNTS.

Sono escluse dai finanziamenti del presente Asse 1 (1.1 e 1.2) le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5.

Asse 2

I soggetti destinatari dei finanziamenti per i progetti di riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2), sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Sono escluse dai finanziamenti del presente Asse 2:

- le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2025 alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 4;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5.

Asse 3

I soggetti destinatari dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3), sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Asse 4

I soggetti destinatari dei finanziamenti per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, operanti in specifici settori Ateco 2025:

Ateco 2025	Descrizione
	<i>*comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata</i>
03*	Pesca e Acquacoltura
10.41.10	Produzione di olio di oliva
10.51.20	Produzione di derivati del latte
10.61.11	Lavorazione di frumento
10.61.19	Lavorazione di altri cereali
13*	Fabbricazione di tessuti
14*	Fabbricazione di articoli di abbigliamento
15*	Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali
16*	Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio
23.15.10	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.70.10	Taglio e lavorazione di pietre e di marmo
31*	Fabbricazione di mobili
32.12*	Fabbricazione di gioielli e articoli simili
32.13*	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.2*	Fabbricazione di strumenti musicali
32.3*	Fabbricazione di articoli sportivi
32.4*	Fabbricazione di giochi e giocattoli
32.99.1*	Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
56.1*	Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile
56.2*	Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
56.3*	Attività di somministrazione di bevande
47.11.02	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
47.27.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.

Tabella - Settori di attività Asse 4

Asse 5

I soggetti destinatari dei finanziamenti per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) sono esclusivamente le predette micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Destinatarie del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese) sono tutte le imprese che non hanno il requisito anagrafico di partecipazione (età) al sub Asse 5.2 di seguito specificato.

Destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) dell'Asse 5 sono le imprese che devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande, come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno la metà dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio della metà di cui al primo periodo;

- in caso di società di capitali: almeno la metà del capitale sociale deve essere sottoscritta da imprenditori agricoli di età non superiore a quarant'anni e gli organi di amministrazione devono essere composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

L'imprenditore agricolo professionale (IAP)¹⁴ e le società agricole possono accedere ai finanziamenti solo ove si avvalgano di dipendenti o di soci lavoratori per i quali sono assolti gli obblighi contributivi e assicurativi, fermo restando il rispetto dei requisiti e condizioni previsti dagli articoli 7 e 11 del presente Avviso.

7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, così come indicato nel precedente articolo 6, in data non successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Avviso. Lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione del presente Avviso e le specifiche condizioni di rischio devono risultare dal documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata, o da documenti aziendali o adempimenti di legge;
- essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati);
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposti a procedure di fallimento o a liquidazione giudiziale o controllata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo¹⁵, amministrazione controllata o straordinaria, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6, il legale rappresentante, ovvero, per le società di persone, anche i soci amministratori non devono aver riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o con sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale¹⁶, salvo che al momento della domanda sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda¹⁷;
- non devono sussistere a carico dell'impresa provvedimenti giudiziari interdittivi, con efficacia ancora in corso, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;

¹⁴ L'imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali relative all'attività agricola cui dedica almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e da cui ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito complessivo.

¹⁵ Non rientra tra le cause di esclusione al finanziamento il concordato preventivo in continuità aziendale omologato.

¹⁶ Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere i certificati giudiziali relativi alle condanne riportate dai soggetti indicati, in conformità alla normativa vigente.

¹⁷ Al fine di dimostrare l'estinzione del reato l'interessato deve produrre provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui si ricavi che l'estinzione del reato è intervenuta prima della presentazione della domanda. Il deposito dell'istanza per ottenere il provvedimento di estinzione del reato è motivo di sospensione dell'istruttoria.

- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1.1, 2, 3, 4, 5 non aver ottenuto il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2022, 2023 e 2024. L'accertamento della sussistenza del provvedimento di concessione conseguito in una delle tre precedenti edizioni Isi consecutive, anche se operato nella fase di verifica tecnica-amministrativa, comporta l'esclusione della domanda di finanziamento.

Il provvedimento di concessione del finanziamento non costituisce causa di esclusione se riferito a progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Asse 1.2.

È esclusa la possibilità di ripetere la domanda per l'Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni; o se sia attivo un SGSL/MOG¹⁸, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Qualora l'impresa, in relazione a una delle tre precedenti edizioni, abbia ottenuto un provvedimento di concessione dovrà procedere a formale rinuncia, in misura integrale del beneficio già concesso, da comunicarsi a mezzo PEC entro e non oltre il giorno antecedente alla data di apertura del termine di inizio della procedura di presentazione della nuova domanda Isi 2025, al fine di non incorrere nella causa ostativa prevista nel presente articolo.

Qualora il provvedimento di concessione, relativo ad una delle tre precedenti edizioni, venga emesso successivamente alla presentazione della nuova domanda, l'impresa dovrà provvedere a rinunciare formalmente, in misura integrale al beneficio nel frattempo concesso, con comunicazione a mezzo PEC, entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione, al fine di evitare l'applicazione della causa ostativa prevista nel presente articolo.

Nei due casi precedenti, in assenza di rinuncia, la domanda presentata nell'ambito dell'edizione in corso sarà oggetto di immediata esclusione.

- Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi da 1 a 5:
 - ✚ rispettare le regole sul cumulo previste dal Regolamento (UE) di riferimento; non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sugli stessi costi ammissibili il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dai Regolamenti di riferimento (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso). La dichiarazione dovrà essere rinnovata anche in fase di rendicontazione;
- per le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all'Asse 5:
 - ✚ non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, del predetto Regolamento (UE) 2022/2472, (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
 - ✚ non essere un'impresa in difficoltà così come previsto dall'articolo 1 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Ai fini della concessione del finanziamento, ad esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., i soggetti destinatari, tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, devono aver stipulato un contratto di assicurazione

¹⁸ La richiesta di riduzione del tasso di tariffa (OT 23), avanzata entro l'anno precedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, rappresenta elemento probante della presenza di un SGSL/MOG.

a copertura dei danni - ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)¹⁹, del codice civile - cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali come previsto dall'art. 1 - commi da 101 a 111 - della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), laddove già vigente in relazione a quanto previsto per la specifica tipologia di impresa²⁰.

Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento.

Eventuali irregolarità contributive presenti nel corso dell'istruttoria daranno luogo a richiesta di regolarizzazione da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta.

Per evitare la valutazione negativa della domanda di finanziamento, al termine dell'istruttoria e a seguito del preavviso di rigetto, l'impresa ha comunque 10 giorni di tempo per dimostrare di aver ottemperato ai suoi obblighi contributivi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi assicurativi e previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni ovvero che il debito sia comunque integralmente estinto.

Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Laddove non espressamente vietato dalla legge statale, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento, per il medesimo progetto del finanziamento, voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne la compatibilità con l'Amministrazione finanziaria, ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, fermo restando che non è possibile superare il costo effettivamente sostenuto, in quanto il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).

Ai fini dell'erogazione del finanziamento la fattura, nel rispetto di una sana gestione finanziaria e della necessità di garantire l'osservanza del divieto del doppio finanziamento, deve riportare i seguenti elementi: il riferimento all'Avviso Isi 2025 e al Codice unico di progetto (CUP), se già comunicato e, laddove presente, anche il riferimento all'agevolazione fiscale, del tipo non aiuto. L'Istituto si riserva di trasmettere all'Agenzia delle entrate il flusso telematico contenente informazioni sui rimborsi effettuati.

È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del "Patto di integrità" (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla rendicontazione del progetto.

¹⁹ B-II) Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinario, 3) attrezzature industriali e commerciali.

²⁰ Per i criteri di determinazione del valore dei beni oggetto di copertura assicurativa si rinvia a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all'articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione, procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal Regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica, che comprende il controllo di capienza del massimale de minimis, verrà operata attraverso la funzione di visura disponibile nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Laddove l'importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all'impresa, determini il superamento del massimale de minimis o l'intensità massima dei Regolamenti di riferimento, l'impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l'istante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il finanziamento, sommato a quelli già concessi all'impresa nel periodo di osservazione previsto dal relativo Regolamento, non superi il massimale o l'intensità stabilito dallo stesso.

8. Ammontare del finanziamento

Ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento a fondo perduto calcolato sull'importo delle spese ritenute ammissibili:

- per gli Assi **1.1, 2, 3, 4** nella misura del 65%;
- per l'Asse **1.2** nella misura dell'80%;
- per l'Asse **5** (5.1 e 5.2) nella misura:
 - fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - fino all'80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

In riferimento al sub Asse 5.2, possono ottenere l'intensità massima dell'aiuto dell'80% gli imprenditori agricoli che, oltre ad essere in possesso del requisito anagrafico, che ne ha permesso l'accesso, rispettano anche i requisiti di formazione/competenze²¹ e sono a capo dell'impresa²², stante la definizione di "giovane agricoltore" di cui all'articolo 2, n. 61) del

²¹ 1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;

3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

²² Il giovane agricoltore è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Regolamento (UE) 2022/2472 che, a sua volta, richiama quanto previsto dal Piano strategico della PAC "conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/2115".

In assenza di quest'ultimi due requisiti sarà concesso il finanziamento del 65% nella misura base stabilita per la generalità delle imprese agricole.

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2.

L'intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all'80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l'importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l'importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l'importo richiesto per il progetto principale.

Il finanziamento complessivo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA, realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario. L'IVA è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo e solo nel caso di operazioni esenti ex articolo 10 del d.P.R. 633/1972, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

9. Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 del presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Le spese devono essere sostenute e documentate dall'impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento²³.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda di cui all'articolo 13²⁴.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina. Inoltre, per i soli trattori agricoli o forestali, ivi inclusi quelli a cingoli non omologati in conformità al regolamento (UE) 167/2013, il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, comprensivo di cabina ROPS e pneumatici.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al

²³ Ad eccezione della tipologia di intervento: "Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente" (v. Allegato 2, tipologia di intervento a).

²⁴ Si precisa che la firma del preventivo per accettazione o, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, la presentazione del Piano di lavoro sono documenti di programmazione che esulano dall'avvio del progetto. Nei casi dubbi, a richiesta dell'Istituto, sarà onere dell'impresa richiedente il finanziamento dimostrare che gli acquisti o lavori non sono stati avviati prima della chiusura della procedura di compilazione della domanda, pena il rigetto della stessa.

trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

10. Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.; fanno eccezione quelli previsti nell'Allegato 2 per la Tipologia di intervento c) "Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" e per l'intervento aggiuntivo a) "Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti"
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 17/2010;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento e della documentazione utile ai fini del perfezionamento della domanda;
- formazione dei lavoratori;
- adempimenti, compreso l'aggiornamento, inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
- compilazione della domanda di finanziamento, nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Per i progetti di cui all'Allegato 5 nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell'impresa, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa, pari al 35% (20% per i giovani imprenditori agricoli) dell'importo del progetto. Nel caso in cui l'importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammesso e concedibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile, a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui agli articoli 21 e 22 del presente Avviso, non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

11. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti tre fasi successive:

1. accesso alla procedura online di compilazione della domanda (sul sito www.inail.it) da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14;
2. invio della domanda online tramite sportello informatico da effettuarsi nei tempi indicati dal successivo articolo 14, ad eccezione delle domande di cui all'articolo 14.1;
3. conferma della domanda online tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

L'accesso alla compilazione delle domande ai diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:

- domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'articolo 1 di cui al Titolo I del d.P.R. n. 1124/1965, il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 6, agli Assi da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza a uno dei specifici settori indicati nella "Tabella - Settori di attività Asse 4" riportata all'articolo 6 del bando.
Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all'Asse 5;
- domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.P.R. n. 1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:
 - se micro e piccola impresa operante nella produzione agricola primaria (Ateco 2025 A01.xx)²⁵ agli Assi 3 e 5;
 - se impresa agricola di medie o grandi dimensioni (Ateco 2025 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2025 A02.xx) o settori/lavorazioni non destinatari dell'Asse 5, di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.

Pertanto, tra i destinatari degli Assi di finanziamento non sono previste imprese che non versano i contributi INAIL in modo diretto (presenza del rapporto assicurativo INAIL) o indiretto (premi riscossi tramite il rapporto assicurativo INPS) per l'attività oggetto dell'intervento.

²⁵ Fanno eccezione, ad esempio, le attività classificate con codice ATECO 01.61, laddove il rapporto assicurativo è gestito da INAIL. Questo gruppo include le attività connesse alla produzione agricola e le attività similari non finalizzate alla raccolta di prodotti agricoli, effettuate per conto terzi.

12. Accesso alla procedura online

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato al portale Inail e associato ad una posizione assicurativa²⁶.

L'accesso ai servizi online è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, con le modalità di autenticazione previste dal sito www.inail.it, nella sezione accedi ai servizi online e nella circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020.

In relazione alla tempistica delle attività di back-office e di riscontro, la conclusione delle suddette fasi di registrazione al portale Inail deve avvenire entro 5 giorni lavorativi precedenti la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande²⁷.

13. Compilazione della domanda

Sul sito www.inail.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso pubblico ISI 2025, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Il calendario è parte integrante del presente avviso e in esso sono riportati:

- apertura e chiusura della procedura di compilazione online delle domande;
- inizio periodo di acquisizione del codice identificativo per le domande partecipanti allo sportello informatico;
- pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori delle domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione (NCD);
- caricamento della documentazione relativa alle domande rientranti negli elenchi NCD;
- pubblicazione delle regole tecniche e modalità di funzionamento dello sportello informatico e della tabella temporale;
- pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori delle domande inviate tramite sportello informatico;
- caricamento della documentazione relativa alle domande inviate tramite sportello informatico e collocate in posizione utile per l'ammissibilità negli elenchi cronologici provvisori;
- pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD);
- caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi.

Il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi delle varie fasi procedurali per l'accesso ai finanziamenti e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento dei singoli eventi procedurali. Gli aggiornamenti vengono eseguiti secondo una tempistica certa e la data dell'evento a cui l'aggiornamento si riferisce non può essere pianificata prima di 7 giorni dalla data in cui è programmato l'aggiornamento stesso.

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

²⁶ Corrispondente a ditta gestita da INAIL (Ditta Inail) o ditta non gestita direttamente da INAIL (Ditta Non Inail o Ditta light), come per le imprese dell'agricoltura primaria a cui è richiesta auto registrazione sul portale INAIL.

²⁷ Per la consultazione di manuali e documenti sulle procedure operative si rimanda alla sezione esplicativa “Manuali e Regole tecniche” nella pagina dedicata al Bando Isi 2025.

- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "REGISTRA".

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come definito dall'articolo 11 del presente Avviso.

La pubblicazione delle predette scadenze sul portale dell'Istituto costituisce formale comunicazione e produce i suoi effetti per l'applicazione delle prescrizioni del presente avviso che a tali scadenze fanno riferimento.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista
- hanno salvato definitivamente la domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "REGISTRA"
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo

potranno accedere alla procedura per acquisire, mediante un'apposita funzionalità, il codice identificativo attribuito univocamente alla propria domanda, che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro tramite sportello informatico.

14. Ammissione delle domande agli elenchi cronologici

L'ammissibilità delle domande al finanziamento, ad eccezione di quelle disciplinate dall'articolo 14.1, è stabilita dall'ordine di invio delle domande allo sportello informatico.

Le modalità di funzionamento e svolgimento dello sportello informatico sono descritte all'interno delle regole tecniche, parte integrante del presente avviso, che saranno pubblicate sul sito istituzionale almeno 7 giorni prima dell'apertura dello sportello, come da calendario.

Sulla base delle regole tecniche, le imprese potranno accedere allo sportello informatico per l'inoltro della richiesta di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla domanda e ottenuto mediante la procedura di cui all'articolo 13 del presente Avviso.

Il codice identificativo, dopo l'invio tramite sportello informatico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello stesso e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito www.inail.it.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

In caso di violazione delle regole tecniche, con riferimento a quanto prescritto alla sezione "Obblighi degli utenti", l'Inail procederà all'annullamento della domanda online a valere sul presente Avviso pubblico con esclusione dagli elenchi cronologici e conseguente mancata ammissione al finanziamento.

14.1. Domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziare per un determinato Asse/regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco (importo complessivo richiesto dei progetti inferiore o uguale allo stanziamento regionale dell'Asse), l'Istituto provvederà alla tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi regionali provvisori (NCD) le cui domande saranno ordinate in base al tempo di registrazione in procedura domanda, con la precisazione che tale ordine non produce alcun effetto favorevole o sfavorevole, e ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione, attraverso la procedura di upload.

Le domande contenute in tali elenchi saranno tutte identificate come collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento e dovranno essere convalidate, pena la decadenza della domanda, tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

Dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi provvisori, distinti per regione e per asse, decorre il termine per il caricamento della documentazione ai fini del perfezionamento della domanda.

La pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 27.

La data di pubblicazione degli elenchi definitivi sarà comunicata entro la scadenza della fase di caricamento della documentazione. L'Istituto si riserva la facoltà di deliberare un'eventuale riapertura della procedura informatica di upload della documentazione, anche tenuto conto della percentuale delle domande perfezionate fino alla data della scadenza e/o a fronte di possibili casi di malfunzionamento dei sistemi.

A conclusione della fase di caricamento della documentazione per il perfezionamento della domanda (fase antecedente a quella istruttoria), eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, si procederà alla pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi - NCD, distinti per regione e per asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

- ammissibili definitivamente;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

15. Pubblicazione elenchi cronologici domande da sportello informatico

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande online, sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori²⁸, distinti per regione e per Asse, nei quali tutte le domande inoltrate sono identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;

²⁸ Si precisa che, negli elenchi provvisori e definitivi, in riferimento all'importo del finanziamento richiesto, non si terrà conto dei decimali eventualmente presenti in domanda, che verranno pertanto eliminati tramite troncamento.

- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

L'orario di invio delle domande avvenuto con le modalità di cui all'articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per l'ammissione ai finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 27.

In analogia a quanto disciplinato dall'articolo 14.1, anche per gli elenchi cronologici definitivi delle domande inviate tramite sportello informatico, la data di pubblicazione sarà comunicata entro la scadenza della fase di caricamento della documentazione, per la quale in caso di proroga si rimanda a quanto disciplinato dal precedente articolo.

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della decadenza, come indicato nell'articolo 18, saranno riassegnate nell'ambito della redistribuzione di cui all'articolo 4 del presente Avviso.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione, si procederà alla pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per Asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

- ammissibili definitivamente;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e, con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento, del periodo utile per il perfezionamento della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 27.

16. Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo del tempo di invio della domanda allo sportello informatico, l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

1. ordine cronologico di registrazione della domanda;
2. finanziamento richiesto di importo minore;
3. progetto di importo maggiore;
4. data d'iscrizione dell'impresa alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;
5. possesso del rating di legalità di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 – MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

Pertanto, beneficeranno del finanziamento i soggetti destinatari che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

17. Assistenza

I soggetti destinatari potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di compilazione della domanda online. È prioritario avvalersi dell'assistenza secondo le modalità descritte al successivo articolo 30.

18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi di cui agli articoli 14, 14.1 e 15 del presente Avviso, i soggetti destinatari, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi cronologici o dalla data comunicata ed entro il termine²⁹ con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all'Inail, con le modalità previste dal successivo articolo 27, la seguente documentazione:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
- la perizia asseverata (Modulo B):
 - ❖ per le domande relative agli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5, che va necessariamente compilata online dal professionista tramite la procedura disponibile sul sito www.inail.it e registrata con i relativi allegati, secondo le istruzioni contenute nell'apposita guida e sulla base degli "elementi informativi"³⁰ pubblicati anch'essi sul sito www.inail.it;
 - ❖ per le domande dell'Asse 1.2, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità previste dal successivo articolo 27;
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 con riferimento ai "parametri" selezionati in domanda; in particolare, i Moduli C, D, E (descritti negli Allegati all'Avviso Isi 2025), dovranno essere redatti utilizzando i facsimili della modulistica predisposta dall'Inail per il presente Avviso e pubblicata sul sito www.inail.it.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare e acquisire, tramite la funzione di rilascio nella procedura informatica, la relativa ricevuta attestante il completamento delle operazioni di upload/caricamento della documentazione a corredo e completamento della domanda online.

I soggetti destinatari, collocati in posizione utile negli elenchi cronologici provvisori per l'ammissibilità al finanziamento, che non avranno provveduto a trasmettere il modulo di domanda (Modulo A) e la relativa documentazione integrativa entro i termini stabiliti dal presente articolo e con le modalità indicate nel successivo articolo 27, riceveranno una comunicazione formale di decadenza della domanda. Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo PEC fornito nella domanda entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per il completamento della stessa.

A seguito della comunicazione di decadenza, i soggetti interessati potranno presentare, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa, un'istanza di revoca, debitamente motivata e documentata. Tale istanza potrà essere accolta solo in presenza di oggettive difficoltà operative che abbiano impedito il perfezionamento della domanda, a condizione che tutta la

²⁹ Il periodo riservato al perfezionamento delle domande ammesse, comunicato contestualmente alla pubblicazione degli elenchi, non sarà inferiore a 30 giorni.

³⁰ Moduli B1.1, B2, B3, B4 e B5 secondo la tipologia di intervento.

documentazione obbligatoria, incluso il Modulo A, sia stata inviata tramite PEC entro il termine previsto.

Questa fase di verifica delle istanze di revoca, sempre antecedente a quella istruttoria, condotta centralmente ed esclusivamente tramite modalità telematiche, sarà finalizzata alla pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi e all'avvio definitivo delle pratiche in istruttoria.

La documentazione da caricare per il perfezionamento della domanda deve rispettare i seguenti requisiti:

- la domanda (MODULO A), rilasciata dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi, deve essere sottoscritta dal titolare/dal legale rappresentante/socio amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa/ente. Con la sottoscrizione di tale modulo il soggetto destinatario dichiarerà la veridicità di quanto inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- la copia di un documento di identità del titolare/del legale rappresentante/socio amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa/ente deve essere in corso di validità;
- la perizia asseverata nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere compilata online e sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato;
- il titolare/legale rappresentante dell'impresa/ente, l'amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s., S.n.c., S.a.s.), anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale, non può sottoscrivere la perizia. Per la compilazione online della perizia asseverata, saranno pubblicate, entro la data di chiusura della specifica procedura informatica, le istruzioni che il professionista è tenuto obbligatoriamente a seguire;
- per le imprese soggette all'obbligo previsto dall'art. 1 – commi da 101 a 111 – della Legge 213/2023, come riportato all'articolo 7 del presente Avviso, il contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici deve risultare in corso di validità;
- la dichiarazione di cui al MODULO B1.2 deve essere rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o dal/i socio/i amministratore/i con poteri di rappresentanza dell'impresa;
- sul MODULO C1 (per le imprese), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dal/i socio/i amministratore/i con poteri di rappresentanza dell'impresa, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'impresa, la sua iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nonché le informazioni utili alla definizione della dimensione aziendale;
- sul MODULO C2 (per gli enti del terzo settore), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'ente, la sua iscrizione nel registro di riferimento, nonché le informazioni utili a definirne la dimensione;
- la dichiarazione di cui al MODULO E1 (allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) potrà essere presentata qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni più rappresentative, per il settore in cui opera l'impresa o di riferimento per il progetto, dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici. In alternativa, la dichiarazione di cui al MODULO E2 (allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) andrà presentata o nel caso in cui il progetto, tramite informativa scritta, sia stato portato a conoscenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) o nel caso in cui lo stesso sia stato condiviso con il

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Per entrambi i MODULI è richiesta la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.

La dichiarazione, seppur inoltrata successivamente al perfezionamento della domanda, deve far riferimento alla condivisione avvenuta o alla informativa resa al RLS/RLST, prima della data di chiusura della procedura di compilazione online della domanda;

- il patto di integrità di cui al MODULO G deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o dal socio amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa/ente. Tale patto, successivamente controfirmato dal responsabile della sede Inail competente, è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, in quanto conservato agli atti della pratica;
- nel documento di valutazione dei rischi (DVR), sottoscritto dal datore di lavoro con data certa o attestata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. che non dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, con data certa o attestata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR, neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa (rappresentante legale se ente del terzo settore) nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro, la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali; analogamente, per le imprese del settore Pesca, nel piano di sicurezza deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata;
- nel caso in cui il progetto preveda la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell'impresa, la data di immissione sul mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell'impresa non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati solo con prove documentali;
- nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, il preventivo e il listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento; il preventivo deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore; il listino deve essere datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa, l'URL del sito internet da cui è scaricato;

Requisiti dei documenti per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi validi per il raggiungimento del punteggio soglia.

Per le domande presentate per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4 per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti nell'allegato tecnico di riferimento per le certificazioni possedute si prevede quanto segue.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo connesso al possesso dei certificati di seguito elencati, rilasciati da Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA in data non successiva a quella di pubblicazione del bando, è richiesto che tali

certificazioni risultino valide per tutto il periodo compreso tra l'apertura e la chiusura della procedura di compilazione della domanda:

- certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023;
- certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
- certificazione della norma UNI ISO 39001:2016.

Per il punteggio aggiuntivo attribuito alle imprese registrate EMAS (Reg. CE 1221/2009), è richiesta la presentazione del numero di registrazione dal quale risulti che la stessa è avvenuta in data non successiva alla pubblicazione del bando ed è valida nel periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.

Per il punteggio aggiuntivo attribuito alle imprese che hanno già adottato un Modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato ai sensi dell'art.51 del medesimo provvedimento in conformità alle norme UNI, è richiesta la presentazione dell'attestato di asseverazione e la dimostrazione dell'iscrizione dell'Organismo Paritetico al relativo Repertorio Nazionale. L'asseverazione deve avvenire in data non successiva alla pubblicazione del bando e deve essere valida nel periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.

Per gli Assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 5 per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti nell'allegato tecnico di riferimento per l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), istituita dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è richiesta la presentazione di un documento attestante l'avvenuta iscrizione in data non successiva alla pubblicazione del bando e la stessa deve essere valida nel periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.

19. Verifica tecnico amministrativa

Per le domande ritenute ammissibili negli elenchi cronologici e che risultano confermate a seguito dell'invio della documentazione nei termini indicati nell'articolo 18, l'Inail procederà entro 120 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il perfezionamento della domanda, al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario e verificherà la sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi utili per il raggiungimento della soglia di ammissibilità. Qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza, potrà procedere al ricalcolo del suddetto punteggio.

L'Inail si riserva di avviare, prima della scadenza del termine riservato al perfezionamento della domanda, di cui al precedente articolo 18, la verifica tecnico/ amministrativa dei progetti le cui domande risultano perfezionate e confermate.

Nel corso dell'istruttoria, per ridurre le tempistiche di verifica, la Sede Inail può richiedere, tramite lo stesso Portale utilizzato per la domanda, chiarimenti o integrazioni riguardanti uno specifico controllo. L'impresa è tenuta a trasmettere quanto richiesto attraverso l'applicazione online riservata all'utenza Isi del predetto Portale. Le comunicazioni inviate con tali modalità, oltre ad essere regolarmente protocollate dalla procedura, consentono di velocizzare l'archiviazione nel fascicolo della domanda di finanziamento.

Espletate tutte le verifiche richieste dall'istruttoria, qualora permangano o emergano ulteriori carenze documentali o chiarimenti necessari³¹, la Sede Inail territorialmente competente

³¹ A titolo esemplificativo, laddove vi ricorrano le condizioni, anche il DVR potrà essere aggiornato con prove documentali ed elementi oggettivi a dimostrazione delle reali condizioni produttive preesistenti.

invita, tramite PEC protocollata, il destinatario del finanziamento ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti, utilizzando, laddove previsto, le modalità indicate nella richiesta stessa.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere a ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà l'esito della verifica al richiedente il finanziamento.

Le imprese/enti, la cui domanda sia stata dichiarata con preavviso di rigetto non ammessa oppure parzialmente ammessa, potranno presentare osservazioni, tramite PEC, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendone il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di comunicazione del preavviso di rigetto, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, parziale ammissione o non ammissione. Le valutazioni con definitivo esito positivo o parzialmente positivo daranno luogo a provvedimenti di concessione.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA), l'avvenuta registrazione dell'aiuto individuale e/o l'eventuale variazione dell'importo del provvedimento di concessione.

Per l'acquisizione di pareri agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il provvedimento di concessione è unico e riferito all'intero progetto approvato, comprensivo sia del progetto principale che dell'intervento aggiuntivo, i quali condivideranno il medesimo esito in relazione alla decisione adottata, come di seguito esplicitato.

Nel caso in cui l'impresa richiedente il finanziamento abbia selezionato anche un intervento aggiuntivo:

- in caso di diniego integrale al finanziamento per il progetto principale, anche l'intervento aggiuntivo sarà conseguentemente rigettato, con l'emissione di un unico provvedimento negativo di esclusione dell'intera domanda;
- nel caso di esito parzialmente positivo del progetto principale, in sede di verifica tecnica si valuterà l'eventuale decurtazione dell'importo finanziabile dell'intervento aggiuntivo, in tal caso saranno rispettati criteri di proporzionalità e, con specifico riguardo all'asse 3, anche di complementarità rispetto al progetto principale effettivamente approvato.

20. Anticipazione parziale del finanziamento

L'anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

Per le domande di finanziamento, ad esclusione di quelle che prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario, il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare

pari o superiore a 30.000,00 euro, può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online. Per le micro e piccole imprese di cui agli Assi 4 e 5, è possibile richiedere un'anticipazione fino al 70% dell'importo del finanziamento stesso, senza il suindicato limite di 30.000,00 euro.

Se il progetto principale rispetta le condizioni, ove previste, per ricevere l'anticipazione, qualora sia stato selezionato anche un intervento aggiuntivo, l'importo complessivo dell'anticipazione può essere incrementato della quota percentuale relativa all'intervento aggiuntivo, calcolata secondo la percentuale stabilita per l'Asse di partecipazione.

La richiesta di anticipazione potrà essere accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In questo caso, all'impresa/ente, con il provvedimento di concessione del finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate:

- da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. iscritte negli appositi elenchi consultabili sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo:
<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>
- da intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 dello stesso decreto, iscritti negli appositi albi consultabili al seguente indirizzo:
<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>
- da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività, come da elenco consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno, comprendente il periodo utile per la realizzazione del progetto, secondo le condizioni riportate nell'Allegato Fideiussione del presente Avviso.

In particolare, trascorsi 180 giorni dalla realizzazione del progetto, senza che sia pervenuta al Fideiussore alcuna richiesta di pagamento o di integrazione della fideiussione, la stessa si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia anche se il documento non venisse restituito.

L'impresa/ente deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente la fideiussione, conforme a quanto riportato nel modello di riferimento proposto da Inail (Allegato Fideiussione del presente Avviso), entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare

la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Inail.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

21. Termini di realizzazione del progetto

L'impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 365 giorni decorrenti³² dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.

Entro lo stesso termine l'impresa è tenuta a presentare alla sede competente la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione dell'intervento. Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati tecnici di riferimento.

Tale termine non è rinviabile per la documentazione la cui efficacia probatoria dipende dalla data di trasmissione.

Questa categoria include tutti gli atti e i documenti la cui data di formazione, pur essendo essenziale per attestare la realizzazione dell'intervento, non è certificata da un sistema oggettivo e opponibile a terzi (es. registri pubblici o protocolli amministrativi ufficiali). La validità di tali documenti è strettamente connessa alla loro presentazione nel termine di 365 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione. L'eventuale invio oltre i termini previsti potrebbe non consentire di accertare con certezza la data della formazione dell'atto, con conseguente impossibilità di verificarne la riferibilità del termine di realizzazione del progetto ai termini prescritti (efficacia probatoria).

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria: la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore dei lavori, gli attestati di conformità rilasciati da professionisti privati senza l'obbligo di registrazione o protocollazione ufficiale, le certificazioni interne all'impresa o i rapporti di collaudo non soggetti a data certa esterna.

Diverso è il caso della documentazione probante svincolata dalla data di trasmissione.

Rientrano in questa categoria gli atti e i documenti la cui data di formazione è oggettivamente certificata e verificabile in via autonoma dall'Amministrazione attraverso strumenti che conferiscono la loro opponibilità a terzi in modo indipendente dalla data di trasmissione all'INAIL. Per tali documenti, l'elemento discriminante è la data dell'evento attestato (es. data di emissione, data di registrazione, data di immatricolazione), che deve ricadere nel periodo (di 365 giorni) di realizzazione del progetto e non la mera data di invio. Quindi, la validità intrinseca di tali atti, derivante dalla data certa di formazione, permane anche quando la trasmissione all'INAIL dovesse avvenire in un momento successivo al termine di 365 giorni, a condizione che la data di formazione dell'atto sia antecedente o ricadente nel periodo utile alla realizzazione del progetto³³.

Per quest'ultima fattispecie documentale, l'impresa potrà presentare richiesta³⁴ di puntuale differimento del termine della loro trasmissione ai fine di ottenere l'autorizzazione da parte della Sede competente. In ogni caso, tale differimento non potrà superare i 60 giorni

³² Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che possono avere inizio a partire dal giorno successivo alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso, per i quali è previsto lo stesso termine di scadenza dei progetti da avviare.

³³ Ad esempio, documenti di immatricolazione presso la Motorizzazione Civile; atti registrati presso pubblici registri come Catasto o Conservatoria; documenti identificati attraverso un protocollo progressivo di uscita di enti pubblici, fatture elettroniche, estratti conto bancari con data certa, verbale di collaudo con data certa da parte di organismo notificato.

³⁴ La richiesta dovrà pervenire entro il termine previsto per la realizzazione del progetto.

successivi al termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto, a pena di revoca del beneficio.

Anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto disposto, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5 (5.1 e 5.2), il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione (quale comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso). Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Quindi, per i soli casi previsti di invio oltre il termine di realizzazione del progetto, la Sede competente potrà valutare come gestire la trattazione della fase di rendicontazione e, se del caso, richiedere al soggetto beneficiario di prorogare la validità della fideiussione.

È onere del soggetto beneficiario verificare la documentazione da produrre e, qualora la stessa non sia già formata secondo modalità idonee a conferirle piena efficacia, provvedere alla sua trasmissione entro il termine perentorio stabilito dal presente articolo e, in caso di anticipazione, rendersi disponibile a prorogare la validità della fideiussione nei termini richiesti dalla sede, al fine di evitare criticità che possano pregiudicare l'erogazione del contributo.

Il termine relativo alla realizzazione del progetto è prorogabile per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, solo su richiesta motivata dell'impresa/ente, che comprovi le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione del progetto nel termine annuale.

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una estensione del periodo di copertura della garanzia fideiussoria, già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso, che copra integralmente anche il periodo di proroga concesso. Trascorsi 180 giorni dalla realizzazione del progetto, senza che sia pervenuta al Fideiussore alcuna richiesta di pagamento o di integrazione della fideiussione, la stessa si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia anche se il documento non venisse restituito.

L'impresa che usufruisce della proroga per la realizzazione del progetto è tenuta ad inviare sia la documentazione tecnica probante, come sopra indicato, sia la restante documentazione di rendicontazione entro il termine ulteriore concesso.

La mancata realizzazione del progetto o la mancata consegna dell'intera documentazione probatoria nei termini previsti, compreso quello della eventuale proroga, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, darà luogo alla richiesta di restituzione della stessa, con eventuale attivazione della procedura per l'escussione della fideiussione.

22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

La documentazione richiesta deve rispettare i seguenti requisiti:

- le fatture elettroniche³⁵ devono:

³⁵ L'impresa è tenuta a richiedere al fornitore, al momento dell'ordinativo, l'emissione della fattura elettronica firmata digitalmente dal fornitore, secondo le prescrizioni in tema di fatturazione elettronica di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i. Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Inail il file della fattura firmata digitalmente rilasciata dal Sistema di Interscambio (SdI) ovvero il file della fattura unitamente a quello di notifica dei metadati rilasciati dal SdI. Per i soggetti non tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, è richiesta la produzione in allegato delle copie conformi delle fatture cartacee, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente richiedente ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

- attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche³⁶ e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento;
- riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;
- riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento di concessione e la dicitura Avviso pubblico ISI 2025³⁷;
- lo stralcio dell'estratto conto deve riportare, in modo esatto, gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori per le prestazioni riferibili al progetto indicato in domanda. Per le prestazioni svolte dai professionisti incaricati, laddove non sia riscontrabile l'addebito del versamento della ritenuta d'acconto sarà necessario produrre copia conforme della ricevuta F24;
- i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- nel caso in cui una certificazione di un ente pubblico non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l'ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

Ai fini del rispetto dei termini di cui all'articolo 21 sarà valida la data di invio³⁸ dei messaggi di posta elettronica certificata.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata dall'Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica al soggetto richiedente.

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso invita, tramite PEC protocollata, l'impresa/ente ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia vanno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

³⁶ Le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal professionista che ha redatto la perizia e che abbia i requisiti prescritti all'articolo 18 del presente Avviso, al quale è stato direttamente affidato l'incarico dall'impresa/Ente destinatario del finanziamento. I professionisti associati in studi o società possono far emettere la fattura allo studio, associazione o società di/fra professionisti, laddove previsto dallo statuto. Altre casistiche andranno valutate specificatamente con riferimento al requisito dell'autonomia e indipendenza del tecnico che ha redatto la perizia ai sensi degli articoli da 2229 a 2238 del c.c.

³⁷ La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento "Avviso pubblico Isi 2025", non è considerata ammissibile e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione; è fatta salva, per casi adeguatamente motivati e preventivamente autorizzati da Inail, la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

³⁸ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento.

In caso di esito negativo, le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di preavviso di rigetto, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, parziale erogazione o non erogazione del finanziamento³⁹.

Il provvedimento di erogazione è unico e riferito all'intero progetto approvato, comprensivo sia del progetto principale che dell'intervento aggiuntivo, tenendo conto delle seguenti condizioni:

- in caso di diniego integrale all'erogazione del finanziamento per il progetto principale, anche l'intervento aggiuntivo sarà conseguentemente rigettato, con l'emissione di un unico provvedimento negativo di revoca dell'intera domanda;
- nel caso di esito parzialmente positivo del progetto principale, in sede di verifica tecnico-amministrativa si valuterà l'eventuale decurtazione dell'importo finanziabile dell'intervento aggiuntivo, applicando i limiti fissati all'art. 8 per tale importo; con specifico riguardo all'asse 3, si terrà conto anche del permanere della condizione di realizzazione degli interventi aggiuntivi sulle coperture effettivamente bonificate.

23. Realizzazione del progetto

Superata la fase di verifica ed ottenuto il provvedimento di concessione del finanziamento, il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto approvato in sede di verifica e nel provvedimento.

Entro la rendicontazione del progetto è possibile chiedere alla Sede Inail competente l'autorizzazione ad una variazione dello stesso a condizione che si mantenga inalterata la finalità prevenzionale e la coerenza alla tipologia di intervento ammesse e che sia superata la verifica tecnico-amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso.

Inoltre, per i progetti di riduzione dei rischi tecnopatici (Allegato 1.1), per i progetti di riduzione dei rischi infortunistici (Allegato 2) e per i progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori (Allegato 4), qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, fermo restando le finalità prevenzionali sopra indicate.

Per le imprese partecipanti agli Assi 1.1 e 4, non è consentita la parziale realizzazione dell'Intervento aggiuntivo a) Sezione 3-bis dei relativi Allegati tecnici, relativo all'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023.

Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) non è ammessa la parziale realizzazione del progetto.

³⁹ Le risorse che si rendessero definitivamente disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici per la stessa finalità.

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3), una realizzazione parziale del progetto può essere ammessa solo nel caso in cui, a fronte della richiesta della bonifica di coperture poste su più immobili, l'intervento abbia riguardato solo alcuni di essi e purché ciascuna copertura sia stata rimossa per intero. Inoltre, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa, comprovata da un valido titolo giuridico o da altra idonea documentazione attestante la disponibilità continuativa dell'immobile (in proprietà, locazione o comodato o altre tipologie di contratto) da almeno 3 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente Avviso. Nei casi di locazione o comodato, di durata breve o non definita per il comodato, alla data di concessione del finanziamento deve essere documentata la disponibilità del proprietario a proseguire la locazione o il comodato per almeno tre anni dalla realizzazione del progetto.

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato 5), nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso preveda l'acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.

L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di concessione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse di finanziamento.

24. Obblighi dei soggetti destinatari

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;
- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per cinque anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- d) utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- e) per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) mantenere il modello organizzativo per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione. In caso di certificazione, la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- f) per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) (Allegato 3), mantenere le attività lavorative negli immobili oggetto di bonifica per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- g) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento, che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato Sedi) in caso di variazione, nonché

effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica - Ri.Ba.⁴⁰.

In caso di variazioni societarie, compreso il cambio del titolare/legale rappresentante, e/o trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;
- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di finanziamento di conferma di accettazione del trasferimento delle attività riferite al progetto presentato.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

25. Verifiche

L'Inail si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato, anche tramite la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti. Inoltre, su iniziativa del RUP⁴¹ ovvero a seguito di accertamenti avviati dalle Strutture centrali Inail competenti, potranno essere eseguiti controlli in loco. A tal riguardo, i soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento, nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

26. Revoche e rinunce

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento, intervenuta anche a seguito di rinuncia, determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente e decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.

La rinuncia al finanziamento, da presentare in modalità telematica, è atto unilaterale, formale e irrevocabile. Le risorse economiche, oggetto di rinuncia al finanziamento, potranno essere utilizzate per finanziare altri progetti e, pertanto, nulla si avrà a pretendere dall'Inail.

⁴⁰ La causale del bonifico e della Ri.Ba. deve contenere gli estremi della/e fattura/e, la dicitura "Avviso Inail ISI 2025" e il codice CUP quando già comunicato dall'Inail con il provvedimento di concessione.

⁴¹ Responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

Qualora la rinuncia fosse presentata dopo l'emissione del provvedimento di concessione, questo sarà revocato e l'eventuale anticipazione al finanziamento ricevuta andrà restituita da parte del beneficiario a prima richiesta.

La rinuncia al finanziamento non produce effetti pregiudizievoli relativamente alla partecipazione a successivi bandi di finanziamento pubblicati dall'Istituto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente il finanziamento abbia presentato anche un intervento aggiuntivo, la rinuncia al finanziamento del progetto principale dovrà essere presentata in forma unica e comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'intera domanda, comprensiva sia del progetto principale che dell'intervento aggiuntivo. Quest'ultimo potrà, invece, essere oggetto di separata istanza di rinuncia o mancata realizzazione senza che ciò comporti effetti sul progetto principale.

27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti

Ogni comunicazione dell'impresa deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della sede Inail competente territorialmente, indicato nei provvedimenti emessi dall'Inail e presente nell'Allegato Sedi.

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Istituto, tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente con quella risultante dalla visura della Camera di Commercio o, per i casi in cui non ricorra tale obbligo, coincidente con quella indicata dal destinatario del finanziamento in fase di compilazione della domanda online.

La casella di PEC dell'utente dovrà essere abilitata anche alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria al fine di consentire all'Istituto di poter comunicare informazioni supplementari (es. codice di verifica per l'invio della domanda allo sportello informatico) connesse a determinate fasi previste dal bando.

Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo PEC di associazione datoriale o di altro intermediario. In tal caso, l'Inail invierà le suddette comunicazioni a entrambi gli indirizzi, fermo restando l'efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

L'Istituto si riserva la facoltà di introdurre modifiche procedurali tali da anticipare le richieste di chiarimenti o integrazioni.

Il destinatario dei finanziamenti è quindi tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento, assumendo la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, degli indirizzi PEC comunicati. Pertanto, l'Inail non risponderà in nessun caso per mancata ricezione dovuta all'invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi forniti dai destinatari dei finanziamenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.

La documentazione di cui all'articolo 18 del presente Avviso "documentazione a conferma e completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda online. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione. Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale), che si ritiene preferibile, o se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di

sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l'invio della "documentazione a conferma e completamento della domanda" di cui all'articolo 18 del presente Avviso, l'Inail informerà l'utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.

La documentazione di cui agli articoli 19, 21 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo PEC della Sede Inail di competenza (Allegato Sedi), secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- per le comunicazioni relative al "de minimis" di cui all'articolo 7:
ISI 2025 – de minimis - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui all'articolo 19:
ISI 2025 – integrazioni - domanda di ammissione
ISI 2025 – osservazioni - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui agli articoli 21 e 22:
ISI 2025 – integrazioni – rendicontazione
ISI 2025 – osservazioni – rendicontazione

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato. Il messaggio PEC, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb. Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb i destinatari dei finanziamenti potranno inviare più messaggi PEC aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t", dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l'invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l'invio).

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore, in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore;
- il documento è spedito dalla casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

L'Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l'invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.

Il documento di fideiussione di cui all'articolo 20 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

"Inail – Sede di – Processo prevenzione" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa/ente;

- il numero attribuito alla domanda;
- la dicitura: "Inail Avviso pubblico 2025 - fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede Inail territorialmente competente (cfr. Allegato Sedi del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

In alternativa, è ammessa la trasmissione del documento di polizza, in formato digitale originale, firmato digitalmente da entrambe le parti. Il documento deve essere inviato, tramite PEC, dall'indirizzo dell'istituto assicuratore a quello della sede Inail territorialmente competente; allo stesso dovrà essere allegato un valido documento, anch'esso firmato digitalmente da parte di chi ha i relativi poteri di firma, che attesti il ruolo aziendale ed i poteri di rappresentanza attribuiti al soggetto che sottoscrive la polizza in nome e per conto dell'Istituto assicuratore.

28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Inail – Direzione regionale Lombardia

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

I dati personali raccolti e acquisiti, attraverso altre banche dati per la verifica dei requisiti di cui al presente Avviso, saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di finanziamento, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.

L'informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali è consultabile sul sito www.inail.it.

I dati acquisiti, che potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e dell'Unione europea, saranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, così come previsto dagli articoli 26 e segg. del decreto legislativo n. 33/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.

29. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 293 del 18 dicembre 2025.

Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della procedura nonché variazioni delle date delle principali scadenze saranno comunicate sul predetto sito Inail. Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti formale comunicazione delle suddette variazioni.

30. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it.

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente Avviso e suoi allegati e sulle modalità di accesso ai finanziamenti potranno essere oggetto di apposite informative o faq pubblicate sul sito www.inail.it, con riferimento alla sezione dedicata al Bando e alla procedura informatica.

Informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richieste entro e non oltre 10 giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

Le richieste di pareri riguardanti i requisiti di partecipazione riferiti a casi specifici dovranno pervenire entro e non oltre il termine di apertura della procedura di compilazione della domanda online.

§§§

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati, che costituisce parte integrante del presente Avviso, e la modulistica in essi richiamata.

Allegati all'Avviso ISI **2025**

Calendario date	
Calendario	<p>Parte integrante del presente Avviso, riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.</p> <p>Il calendario è in continuo aggiornamento a seguito del superamento delle fasi procedurali per l'accesso ai finanziamenti.</p>

Risorse economiche	
ISI 2025 -Risorse economiche	<p>Parte integrante del presente Avviso, riporta:</p> <p>Lo stanziamento iniziale sulla base del quale saranno individuati gli ammessi agli elenchi cronologici provvisori.</p> <p>L'eventuale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell'Inail, al fine dell'elaborazione degli elenchi cronologici definitivi.</p> <p>I settori Ateco 2025 per i quali è prevista l'attribuzione di 10 punti bonus, in relazione ai progetti di cui agli Assi 1, 2 e 3.</p>

Allegati tecnici per Asse: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi	
Allegato 1.1	Progetti di riduzione dei rischi tecnopatici
Allegato 1.2	Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Allegato 2	Progetti di riduzione dei rischi infortunistici
Allegato 3	Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Allegato 4	Progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti in specifici settori
Allegato 5	Progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

Altri Allegati	
Allegato Sedi	Sedi Inail indirizzi e PEC
Allegato Fideiussione	Schema di riferimento per la fideiussione

Moduli e modelli informativi

Modulo A modulo di domanda	Rilasciato dalla procedura online ai soggetti titolari delle domande collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi (vedi articoli 14, 14.1 e 15 del presente Avviso).
----------------------------------	---

Entro la data di chiusura della procedura di compilazione della domanda

Modelli informativi: elementi informativi richiesti dalla procedura online di compilazione della Perizia Asseverata, diversificati per tipologia di intervento	
Modulo B1.1	Allegato 1.1 Perizia asseverata prevista per i progetti di riduzione dei rischi tecnopatici
Modulo B1.2 (dichiarazione)	Allegato 1.2 Dichiarazione sostitutiva per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Modulo B2	Allegato 2 Perizia asseverata prevista per i progetti di riduzione dei rischi infortunistici
Modulo B3	Allegato 3 Perizia asseverata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Modulo B4	Allegato 4 Perizia asseverata prevista per i progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti in specifici settori
Modulo B5	Allegato 5 Perizia asseverata prevista per i progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
Moduli per Dichiarazioni e Patto di integrità	
Moduli C	C1 per le imprese: Dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dati/informazioni, dimensione di impresa (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) C2 per gli enti del terzo settore: Dichiarazione di iscrizione al RUNTS. Dati/informazioni, dimensione (Allegato 1.1 tipologia di intervento d)
Moduli D	D-aiuti: Dichiarazione relativa agli aiuti illegittimi e incompatibili (Allegato 5) D-cumulo (de minimis): Dichiarazione relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5)
Moduli E	E1: Dichiarazione di avvenuta condivisione con le parti sociali (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) E2: Dichiarazione di avvenuta informativa o condivisione al RLS/RLST (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5)
Modulo G	Patto di Integrità (vedi Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5)
Modulo H	Dichiarazione sostitutiva per l'intervento aggiuntivo "Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti"